

Verbale di deliberazione N. 26 del Consiglio dell'Unione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI.

L'anno **duemilasette** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 21.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dell'Unione

Presenti i signori:

CALDERA LIVIO
 TURRINI GUIDO
 VAIA FABRIZIO
 DALPONTE PAOLO
 DALPONTE MARIO
 DONATI MAURO
 BONTEMPELLI GIULIANA
 POHL CRISTIAN
 SANSONI ROBERTO
 TONINA MARIO
 APOLLONI MARIA ELISA
 ONORATI ACHILLE
 GUSMEROTTI ROBERTO
 BAILO MICAELA
 FLAIM ALBERTO
 CALIARI LUCA
 MORELLI FRANCO
 VAIA GIANPAOLO

	Assenti	
	Giust.	Ingiust.
	X	
	X	
	X	
	X	

Assiste il Segretario dell'Unione signor Mora dr. Rolando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Caldera Livio nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° 7 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
 Certifico io sottoscritto Segretario dell'Unione su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 10.01.2008 nell'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 10.01.2008

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 F.to (Mora dr. Rolando)

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE E CIRCOLAZIONE
DI ANIMALI.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio Segreteria su indicazione della Giunta e ritenutala meritevole di adozione come qui di seguito riportato:

Si allontana Morelli Franco.

Premesso che l'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso titolare della competenza sulla vigilanza non ha un proprio Regolamento per la detenzione e circolazione di animali nell'ambito del territorio dei due comuni;

Considerata l'aumentata sensibilità sociale soprattutto in ordine alle problematiche connesse alla detenzione e conduzione dei cani e la conseguente salvaguardia sia dell'ambiente urbano e della pulizia del suolo nei vari luoghi aperti al pubblico che delle norme igienico sanitarie connesse;

Evidenziato come l'Amministrazione abbia ricevuto numerose segnalazioni in tal senso e sia propensa a regolamentare la detenzione e circolazione di animali;

Rilevato quindi che si è reso opportuno provvedere alla stesura e all'approvazione di un Regolamento ex novo che tuteli le esigenze sia dei possessori di animali sia di chi legittimamente chiede la salvaguardia della propria persona che dell'ambiente in cui vive;

Visto il Regolamento per la detenzione e la circolazione degli animali, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.e dato atto che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non ha rilievi contabili;

Dato atto che si apre una discussione sul concetto di cane da guardia riportato nell'art. 3 del regolamento al termine della quale si decide di togliere dal titolo dell'articolo la parola "da guardia" in quanto termine generico e non giuridicamente identificabile e di sostituire la parola "da guardia" nel primo capoverso dell'articolo con "incustoditi";

Vista il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

Visto lo Statuto comunale;

Con n. 13 voti favorevoli, contrari n. //, astenuti n. // su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, con la modifica in premessa indicata, il nuovo Regolamento per la detenzione e circolazione di animali che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. B);
2. di dare atto che lo stesso entrerà in vigore con la data di esecutività della presente deliberazione e che allo stesso verrà data ampia e adeguata diffusione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;
3. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

UNIONE DEI COMUNI DI BLEGGIO INFERIORE E LOMASO
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSIGLIO
DELL'UNIONE N. 26 DD. 28.12.2007

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
f.to Mora dott. Rolando

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 56 L.R. n. 1/93 es.m.)

Ufficio proponente: TEC 1 TEC 2 RAGION DEMOGR. SEGRET. BIBLIO.

OGGETTO: Approvazione regolamento per la
detenzione e incalorimento di
animali

Visti gli atti istruttori: proposta delibera _____

REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA:

Si esprime parere favorevole _____

DATA 21/12/08 IL RESPONSABILE STRUTTURA COMPETENTE

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole dando atto che per la natura del provvedimento non serve l'attestato di copertura finanziaria:

DATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (Art. 56 L.R. n. 1/93 e s.m. e Art. 17, comma 27 L.R. n. 10/98.)

La spesa di £ _____ derivante dalla presente delibera trova impegno sul Cap. _____ Tit. _____ e copertura finanziaria dalle entrate:

CORRENTI TIT. IV TIT. V TIT. VI AVANZO AMM. "UNA TANTUM"

PRENOTAZIONE IMPEGNO N. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di fuoriuscire con la testa dalla sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi. Deve inoltre assicurare l'aerazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

Art. 7 Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari.

È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani o altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto. È fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere le eventuali deiezioni animali.

Art. 8 Vaccinazioni obbligatorie e rispetto obblighi normativi

Il cane (o altri animali) qualora per legge ne fosse obbligato, dovrà essere regolarmente vaccinato nei modi e termini previsti. La norma si intende valida anche per gli animali al seguito dei turisti, i quali su richiesta dovranno esibire la relativa documentazione ed in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla competente azienda sanitaria provinciale – servizio veterinario. Da parte dei proprietari o possessori dei cani (o altri animali) dovranno peraltro essere osservate tutte le norme relative alla detenzione di animali previste dalla normativa in vigore.

Titolo III Conduzione

Art. 9 Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico e nei parchi e giardini

Nelle piazze, nei giardini e parchi pubblici, nelle vie e luoghi aperti al pubblico transito, comprese le strade di campagna e di montagna, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace, di cui all'ordinanza del Ministro della sanità dd. 27.8.2004 e s.m. dal titolo "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani", devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento, potranno essere catturati e trasportati al canile comunale più vicino a spese del proprietario se identificato.

Art. 10 Museruola

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

Art. 11 Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico e nei locali

pubblici

Salvo quanto disposto dal successivo art. 14 nei luoghi pubblici i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale. Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche della museruola. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al comma II dell'articolo 8, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

Art 12 Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace

I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale. Quelli di indole aggressiva dovranno essere inoltre muniti di museruola.

Art. 13 Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola sotto la diretta sorveglianza del conduttore:

- a) i cani da caccia se e quando utilizzati nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore se e quando utilizzati nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame durante l'alpeggio;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile se e quando utilizzati per servizio.

Art. 14 Conduzione cani adibiti ai non vedenti o ai portatori di handicap

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o ai portatori di handicap.

Art. 15 Spazi pubblici interdetti alla circolazione degli animali

L'Amministrazione si riserva di individuare con appositi provvedimenti particolari aree dove l'ingresso degli animali sia interdetto. Tali aree saranno opportunamente segnalate.

Titolo IV Imbrattamento

Art. 16 Imbrattamento suolo pubblico o aperto al pubblico da parte di cani ed altri animali

I detentori o conduttori di cani onde evitare che gli stessi imbrattino il suolo pubblico o aperto al pubblico dovranno essere muniti di attrezzatura idonea a ripulire. Tale attrezzatura dovrà essere eventualmente esibita al personale preposto al controllo. La mancata presenza dell'attrezzatura citata comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Qualora l'animale imbrattasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani. Nel caso che ad imbrattare siano altri animali (cavalli, bovini,

ecc.) i conduttori degli stessi hanno l'obbligo di ripulire immediatamente il suolo pubblico o aperto al pubblico. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap.

Art. 17 Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

È fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o aperto al pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali con obbligo di pulire e conferire esclusivamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani nel caso ciò si verificasse.

Titolo V Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 Maltrattamento di animali

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali.

Art. 19 Sanzioni

Le sanzioni previste sono applicabili al conduttore dell'animale o al responsabile giuridico se il conduttore è minorenni. Qualora l'animale sia vagante, ovvero l'accertamento sia concluso in tempi successivi, la responsabilità è del proprietario dell'animale o della persona che nel momento dell'infrazione ne abbia avuta la custodia.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. come da L. 16.1.2003 n. 3, per le violazioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e s.m. è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio del minimo della stessa sanzione.

4. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso:
- opposizione alla Giunta dell'Unione, durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.


Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Caldera Livio

Il Segretario dell'Unione
F.to Mora dr. Rolando

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, 10.01.2008



Il Segretario dell'Unione
F.to Mora dr. Rolando

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERA

- ESECUTIVA A PUBBLICAZIONE AVVENUTA (ART. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C.)
 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.)

FASE DELL'IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA

(Art. 17 della L.R. n. 10/98)

- RAGIONERIA

FASE DELL'EFFICACIA

INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIMENTO (Art. 102 comma 4 T.U.LL.RR.O.C.)

- PER COMPETENZA TEC. 1 TEC. 2 RAGION. DEMO VIG. SECRET..
- PER CONOSCENZA TEC. 1 TEC. 2 RAGION. DEMO. VIG. SECRET.

Deliberazione divenuta esecutiva il
21 GEN 2008 ai sensi
dell'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C.
approvato con D.P. Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Mora dr. Rolando



Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso n. 26 del 28.12.2007

UNIONE DEI COMUNI DI BLEGGIO INFERIORE E LOMASO

Regolamento riportante le norme per la detenzione e circolazione di animali.

Titolo I – Norme generali

Art. 1 Norme per i cittadini detentori di animali

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio dell'Unione dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

Art. 2 Anagrafe canina

Tutti i cani, come prevede la normativa vigente, devono essere dotati di microchip per poter essere sottoposti ad identificazione.

Titolo II Detenzione

Art. 3 Detenzione cani

I cani incustoditi possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare purché regolarmente recintate e non accessibili al pubblico.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, *deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena, di lunghezza di almeno 5 metri se catena fissa, o almeno di tre metri se fissata a cavo scorrevole, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno o molestia.*

Art.4 Detenzione di animali dannosi o molesti

È proibito tenere in casa o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

Art. 5 Detenzione cani in proprietà confinanti con la pubblica via.

Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere o molestare chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

Art. 6 Detenzione animali su autoveicoli

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di fuoriuscire con la testa dalla sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi. Deve inoltre assicurare l'aerazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale. Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

Art. 7 Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari.

È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani o altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito, vendita all'ingrosso di generi alimentari. Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar e alberghi, ambulatori uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso dell'eventuale divieto. È fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere le eventuali deiezioni animali.

Art. 8 Vaccinazioni obbligatorie e rispetto obblighi normativi

Il cane (o altri animali) qualora per legge ne fosse obbligato, dovrà essere regolarmente vaccinato nei modi e termini previsti. La norma si intende valida anche per gli animali al seguito dei turisti, i quali su richiesta dovranno esibire la relativa documentazione ed in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla competente azienda sanitaria provinciale – servizio veterinario. Da parte dei proprietari o possessori dei cani (o altri animali) dovranno peraltro essere osservate tutte le norme relative alla detenzione di animali previste dalla normativa in vigore.

Titolo III Conduzione

Art. 9 Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico e nei parchi e giardini

Nelle piazze, nei giardini e parchi pubblici, nelle vie e luoghi aperti al pubblico transito, comprese le strade di campagna e di montagna, i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e quelli di indole mordace, di cui all'ordinanza del Ministro della sanità dd. 27.8.2004 e s.m. dal titolo "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani", devono essere muniti di idonea museruola convenientemente fissata.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento, potranno essere catturati e trasportati al canile comunale più vicino a spese del proprietario se identificato.

Art. 10 Museruola

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

Art. 11 Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico e nei locali

pubblici

Salvo quanto disposto dal successivo art. 14 nei luoghi pubblici i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale. Nei locali pubblici, nei pubblici uffici e nei negozi di generi alimentari devono essere muniti anche della museruola. Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al comma II dell'articolo 8, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere muniti di museruola e condotti a guinzaglio.

Art 12 Conduzione cani di grossa mole e di indole mordace

I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale. Quelli di indole aggressiva dovranno essere inoltre muniti di museruola.

Art. 13 Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola sotto la diretta sorveglianza del conduttore:

- a) i cani da caccia se e quando utilizzati nell'esercizio venatorio;
- b) i cani da pastore se e quando utilizzati nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame durante l'alpeggio;
- c) i cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione Civile se e quando utilizzati per servizio.

Art. 14 Conduzione cani adibiti ai non vedenti o ai portatori di handicap

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o ai portatori di handicap.

Art. 15 Spazi pubblici interdetti alla circolazione degli animali

L'Amministrazione si riserva di individuare con appositi provvedimenti particolari aree dove l'ingresso degli animali sia interdetto. Tali aree saranno opportunamente segnalate.

Titolo IV Imbrattamento

Art. 16 Imbrattamento suolo pubblico o aperto al pubblico da parte di cani ed altri animali

I detentori o conduttori di cani onde evitare che gli stessi imbrattino il suolo pubblico o aperto al pubblico dovranno essere muniti di attrezzatura idonea a ripulire. Tale attrezzatura dovrà essere eventualmente esibita al personale preposto al controllo. La mancata presenza dell'attrezzatura citata comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Qualora l'animale imbrattasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere. La stessa potrà essere conferita esclusivamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani. Nel caso che ad imbrattare siano altri animali (cavalli, bovini,

ecc.) i conduttori degli stessi hanno l'obbligo di ripulire immediatamente il suolo pubblico o aperto al pubblico. Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap.

Art. 17 Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

È fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico o aperto al pubblico gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione di alimenti agli animali con obbligo di pulire e conferire esclusivamente nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani nel caso ciò si verificasse.

Titolo V Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 Maltrattamento di animali

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento degli animali.

Art. 19 Sanzioni

Le sanzioni previste sono applicabili al conduttore dell'animale o al responsabile giuridico se il conduttore è minorenni. Qualora l'animale sia vagante, ovvero l'accertamento sia concluso in tempi successivi, la responsabilità è del proprietario dell'animale o della persona che nel momento dell'infrazione ne abbia avuta la custodia.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. come da L. 16.1.2003 n. 3, per le violazioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e s.m. è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, pari al doppio del minimo della stessa sanzione.